

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"


Catania


DELIBERAZIONE N. 537 del 16 MAG. 2023


Oggetto: Stipula Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell'Università degli Studi di Firenze extrarete – avente ad oggetto lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della specializzanda dott.ssa Irene D'Anna.

Proposta n. 68 del 11/05/2023

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

Il Dirigente
(Dott.ssa Irma Azzarelli)


L'Istruttore
(Dott.ssa Francesca Basile)


Il Capo Settore
(Dott.ssa Ersilia Riggi)


Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Direttore del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con DA. 1/2023)

con l'assistenza del Segretario, _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI

Premesso che

- con nota prot. n. 1769 del 30/01/2023, l'Università degli Studi di Firenze ha trasmesso il testo della convenzione con l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica dell'allieva dott.ssa Irene D'Anna iscritta alla Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali;

Visti

- Il D.Lgs. n. 368/1999 e ss. mm. e ii. di "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*"
- Il Decreto Interministeriale n. 68/2015 di "*Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*";

Atteso che

Questa U.O.C. si è attivata chiedendo parere:

- al RSPP Aziendale (con nota prot. 1449/AA.GG. del 10/03/2023);
- al Responsabile U.O.S. Fisica Sanitaria (con nota prot. 1448/AA.GG. del 10/03/2023);
- al Direttore f.f. della U.O.C. Malattie Infettive (con nota prot. 1605/AA.GG. del 16/03/2023);
- al Direttore Sanitario Aziendale (con nota prot. 2539/AA.GG. del 27/04/2023);

Preso atto

- del parere reso dal RSPP Aziendale, giusta nota prot. n. 1519/AAGG del 14/03/2023;
- del parere del Responsabile U.O.S. Fisica Sanitaria, giusta nota prot. n. 1751/AA.GG. del 22/03/2023;
- del parere favorevole del Direttore f.f. U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali, con nota prot. 1854 AA.GG. del 27/03/2023;
- del parere favorevole, in linea sanitaria, del Direttore Sanitario Aziendale, con le motivazioni espresse in calce alla nota prot. n. 2826/AA.GG. del 09/05/2023;

Vista la bozza di convenzione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

- che la sopra indicata attività di formazione specialistica sarà svolta presso l'A.R.N.A.S. Garibaldi Catania, U.O.C. Malattie Infettive del P.O. Garibaldi Nesima;
- Che la suddetta convenzione avrà validità dalla data della sua seconda sottoscrizione secondo le modalità di cui all'art. 14 della stessa;

Rilevata l'urgenza di provvedere alla stipula della sopra indicata convenzione al fine di autorizzare l'accesso della specializzanda presso l'U. O C. di Malattie Infettive del P.O. Nesima dell'ARNAS Garibaldi di Catania,


Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012,

Propone

- Autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Firenze, giusto schema di convenzione allegato al presente atto, al fine di consentire all' allieva della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali di svolgere le attività di formazione specialistica presso l'U.O.C. di Malattie Infettive dell'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania, P.O. Nesima;
- Fissare la validità della convenzione in anni uno decorrenti dalla data della seconda sottoscrizione digitale secondo le modalità previste dall' art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale);
- Trasmettere copia dello schema di convenzione debitamente sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., all'Università degli Studi di Firenze e darne comunicazione alla Direzione Medica di Presidio e alla U.O. interessata.
- Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione al fine di procedere alla stipula della convenzione di che trattasi.

Allegati: schema di convenzione (parte integrante);

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL COMMISSARIO STAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e pertanto dispone di:

Autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Firenze, giusto schema di convenzione allegato al presente atto, al fine di consentire all'allieva della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali di svolgere le attività di formazione specialistica presso l'U.O.C. di Malattie Infettive dell'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania, P.O. Nesima;


Fissare la validità della convenzione in anni uno decorrenti dalla data della seconda sottoscrizione digitale secondo le modalità previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale);

Trasmettere copia dello schema di convenzione debitamente sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., all'Università degli Studi di Firenze e darne comunicazione alla Direzione Medica di Presidio e alla U.O. interessata;

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione per l'urgenza descritta.

Allegati: schema di convenzione (parte integrante);

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)




Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giammanco)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Lepati


| |
|---|
| <p>_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____</p> <p style="text-align: right;">L'addetto alla pubblicazione _____</p> <p>Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.</p> <p>Catania _____</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore Amministrativo _____</p> |
| <p>Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____</p> |
| <p>Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____</p> |

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO
ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE.**

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. IT01279680480, nella persona del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa Betti Giusti, nata a Empoli il 4 marzo 1966, delegata alla firma dal Rettore, legale rappresentante dell'Università, con delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica in Firenze, Largo Brambilla 3 - di seguito "Università";

e

l'ARNAS Garibaldi, con sede in Catania, 95124, Piazza Santa Maria di Gesù, n.5, P. Iva 04721270876, rappresentata dal Dott. Fabrizio De Nicola, in qualità di Commissario Straordinario, di seguito "Soggetto ospitante"

- entrambe congiuntamente denominate "Parti" -

Visto Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e ss.mm. e ii. - in attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;

Visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 - Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Visto il D.M. 68/2015, in particolare l'art. 3 che, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni vicine, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle Università interessate;

Visto il Decreto Interministeriale n. 402/2017 che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che in base allo stesso decreto le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Tenuto conto che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Malattie infettive e tropicali, nella seduta del 17/01/2023, ha espresso parere favorevole allo svolgimento dell'attività formativa fuori rete ed ha accertato l'interesse della Dott.ssa Irene D'Anna a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Ente, predisponendo il relativo piano delle attività formative del tirocinante in formazione specialistica.

Tutto ciò premesso Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso l'U.O.C. di Malattie Infettive, presso il P.O. Garibaldi Nesima, la Dott.ssa Irene D'Anna, nata a Catania (CT) il 07/09/1993 (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritta al II anno della Scuola di Specializzazione in Malattie infettive e tropicali dell'Università degli Studi di Firenze, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale.

Art. 3 Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua seconda sottoscrizione digitale di cui all'art. 14 della medesima convenzione ed ha durata pari a un anno. Le eventuali modifiche e/o integrazioni alla convenzione dovranno essere approvate per iscritto.

Art. 4 Luoghi e tempi

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'U.O.C. di Malattie infettive dell'Azienda, con orario di accesso da concordarsi con il Direttore dell'U.O.C. ospitante e/o un suo delegato.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro ma è finalizzato all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola. Il tirocinante, tenuto a frequentare la U.O.C. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Direttore della Scuola con il Direttore U.O.C. Malattie

Infettive del Soggetto ospitante e/o un suo delegato. Le attività formative svolte dal tirocinante in formazione specialistica sono coerenti con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale. In nessun caso il tirocinante in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 6 Tutor aziendale di riferimento

L'attività del tirocinante in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Direttore della U.O.C. Malattie Infettive e/o dal Tutor aziendale delegato.

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

L'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Alessandro Bartoloni tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in veste di Responsabile didattico-organizzativo. Il Direttore della U.O.C. Malattie Infettive e/o il Tutor aziendale del Soggetto ospitante, presso la quale il tirocinante in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico specializzando, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Il Direttore della U.O.C. Malattie Infettive e/o il Tutor aziendale del Soggetto ospitante avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del tirocinante in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università. A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte del medico in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

Art. 8 Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage, il tirocinante in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi,

tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività sanitarie della U.O.C. individuata, per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi o istituzionali di struttura con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor aziendale, d'intesa con il Direttore dell'U.O.C. Malattie Infettive. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee. Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi e infortuni è a carico del tirocinante in formazione specialistica e dell'Università degli Studi di Firenze e la certificazione è acquisita agli atti.

Art. 10 Prevenzione e Sicurezza

Le parti concordano che gli oneri previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall' art. 41 co. 4, sono a carico dell'Università, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a

garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere dell'Azienda fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università/Scuola di Specializzazione/Ente di Formazione provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, la cui certificazione è acquisita agli atti.

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

Il Soggetto ospitante assicura il medico specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio-

Art. 12 – Recesso

È riconosciuta, in ogni caso, la facoltà al Soggetto ospitante ed all'Università di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato. Il Soggetto ospitante si riserva di risolvere la presente convenzione in qualunque momento, per sopraggiunti e differenti interessi pubblici che non consentono la prosecuzione del rapporto convenzionale, con

trenta giorni di preavviso.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Firenze e del Soggetto ospitante.

Art. 14 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con validità decorrente dalla data della seconda sottoscrizione digitale secondo le modalità previste dall' art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD. — Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze e verranno assolte in maniera virtuale come da autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 100079/1999. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 17 – Oneri finanziari

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 16 – Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Catania, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 17 – Privacy e Protezione dei dati personali


Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati e comunicati ad altri enti per sole finalità di legge e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

p. Il Soggetto ospitante

Arnas Garibaldi di Catania,

il Commissario Straordinario

Dott. Fabrizio De Nicola



p. L'Università

il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof. ssa Betti Giusti